

Ordinanza del DFI concernente l'autorizzazione speciale per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive (OADAP)

del 28 giugno 2005

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 7 capoverso 3, 8 capoversi 3 e 4, 12 capoversi 3 e 4 nonché 23 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPCchim),

ordina:

Sezione 1: Necessità e condizioni

Art. 1 Necessità

¹ Chi impiega biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l'allegato 10 dell'ordinanza del 18 maggio 2005² sui biocidi (OBioc), a titolo professionale o commerciale, per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive, necessita di un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza.

² Il titolare di un'autorizzazione speciale può dirigere terzi nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito della sua autorizzazione.

³ Per piscine collettive si intendono piscine con vasche artificiali utilizzate dalla comunità, in particolare:

- a. piscine coperte;
- b. piscine all'aperto;
- c. piscine scolastiche e per l'apprendimento del nuoto;
- d. piscine terapeutiche;
- e. piscine d'albergo;
- f. piscine in impianti per il tempo libero e fitness;
- g. piscine in centri di vacanza;
- h. vasche nei parchi pubblici con disinfezione dell'acqua.

RS 814.812.31

¹ RS 814.81; RU 2005 2917

² RS 813.12; RU 2005 2821

Art. 2 Capacità e conoscenze necessarie e loro attestazione

¹ L'autorizzazione speciale è rilasciata a una persona che possiede le capacità e conoscenze necessarie conformemente all'allegato 1.

² Per attestazione delle capacità e conoscenze necessarie si intende il superamento di un esame tecnico secondo l'articolo 3.

Sezione 2: Esame tecnico

Art. 3

¹ L'esame tecnico ha lo scopo di stabilire se i candidati possiedono le capacità e le conoscenze necessarie secondo l'allegato 1 per ottenere un'autorizzazione speciale.

² L'esame tecnico è disciplinato nell'allegato 2.

Sezione 3: Qualifiche equivalenti

Art. 4 Diplomi di scuole e istituti di formazione professionale

¹ Un determinato diploma è considerato equivalente a un'autorizzazione speciale se adempie i requisiti della presente ordinanza.

² L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) decide in merito all'equivalenza dei diplomi su domanda di una scuola o di un istituto di formazione professionale.

³ Alla domanda devono essere allegati il piano di studi e il regolamento d'esame.

⁴ Il certificato di diploma per una formazione riconosciuta come equivalente ha valore di autorizzazione speciale.

Art. 5 Certificato di esame secondo il diritto anteriore

Il certificato di esame secondo il diritto anteriore sulla disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive dà diritto all'ottenimento di un'autorizzazione speciale secondo la presente ordinanza presso un organo d'esame.

Art. 6 Autorizzazioni speciali equiparate

Le autorizzazioni speciali di Stati membri dell'Unione europea (UE) e dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) sono equiparate alle autorizzazioni speciali svizzere.

Art. 7 Esperienza professionale sufficiente

¹ Un'esperienza professionale è considerata sufficiente se adempie i requisiti di cui all'allegato 3.

² L'UFSP riconosce, su richiesta, a una persona un'esperienza professionale sufficiente se gli vengono sottoposte pertinenti attestazioni scritte emesse in Svizzera oppure se tale esperienza è avallata da una conferma ufficiale di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

³ Una conferma dell'UFSP circa il possesso di una sufficiente esperienza professionale nell'ambito dell'impiego a titolo professionale o commerciale di biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l'allegato 10 OBioc³ per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive equivale a un'autorizzazione speciale.

Sezione 4: Compiti dei servizi competenti

Art. 8 Ente responsabile

¹ L'ente responsabile dell'organizzazione degli esami tecnici è composto delle associazioni professionali interessate dal profilo tecnico.

² L'ente responsabile ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. designa e sorveglia gli organi d'esame;
- b. coordina gli esami tecnici;
- c. tiene una statistica degli esami;
- d. presenta un rapporto annuale all'UFSP.

Art. 9 Organi d'esame

Gli organi d'esame hanno i seguenti compiti:

- a. svolgono gli esami tecnici;
- b. designano gli esaminatori;
- c. rilasciano le autorizzazioni speciali:
 1. dopo il superamento dell'esame tecnico, oppure
 2. su domanda di persone che dispongono di un certificato d'esame secondo il diritto anteriore;
- d. comunicano al loro ente responsabile l'avvenuto rilascio di autorizzazioni speciali;
- e. tengono un elenco, che non è reso pubblico, delle autorizzazioni speciali da loro rilasciate.

³ RS 813.12; RU 2005 2821

Art. 10 Ufficio federale della sanità pubblica

L'UFSP ha i seguenti compiti e attribuzioni:

- a. sorveglia gli enti responsabili;
- b. tiene un elenco degli organi d'esame designati dall'ente responsabile;
- c. decide in merito a domande di riconoscimento di diplomi equivalenti e tiene un elenco dei diplomi riconosciuti come equivalenti;
- d. rilascia su richiesta un attestato dell'esperienza professionale sufficiente acquisita nell'impiego a titolo professionale o commerciale di biocidi del tipo di prodotto 2 secondo l'allegato 10 OBioc⁴ per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive;
- e. tiene un elenco, che non è reso pubblico, dei provvedimenti decisi dalle autorità esecutive cantonali conformemente all'articolo 11 capoverso 1 oppure all'articolo 8 capoverso 5 ORRPChim;
- f. stabilisce un modello di autorizzazione speciale;
- g. può istituire una commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali.

Art. 11 Commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali

¹ La commissione per il rilascio delle autorizzazioni speciali è composta di esperti dei servizi della Confederazione, segnatamente degli Uffici che prendono parte all'esecuzione, dei servizi cantonali, dell'ente responsabile, del mondo della scienza e dell'economia.

² La commissione consiglia l'UFSP sulle questioni inerenti all'esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 5: Tasse, emolumenti

Art. 12

¹ Le tasse per gli esami tecnici sono disciplinate nell'allegato 2 numero 6.

² Gli emolumenti riscossi per la rimanente esecuzione della presente ordinanza sono stabiliti secondo l'ordinanza del 18 maggio 2005⁵ sugli emolumenti in materia di prodotti chimici.

⁴ RS 813.12; RU 2005 2821

⁵ RS 813.153.1; RU 2005 2869

Sezione 6: Ricorsi

Art. 13

Contro le decisioni secondo la presente ordinanza può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso in materia di prodotti chimici.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14 Disposizione transitoria

Le persone in possesso di un certificato di esame che secondo il diritto anteriore le autorizza alla disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive possono esercitare questa attività al più tardi fino al 31 luglio 2007 senza autorizzazione speciale.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.

28 giugno 2005

Dipartimento federale dell'interno:
Pascal Couchepin

Allegato 1
(art. 2 cpv. 1)

Capacità e conoscenze necessarie

Chi intende ottenere un'autorizzazione speciale ai sensi della presente ordinanza deve possedere per il relativo campo di applicazione le capacità e le conoscenze seguenti:

1 Fondamenti di tossicologia ed ecologia

- | | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 1.1 | Esposizione | Sapere spiegare le vie attraverso cui sono assorbite le sostanze (orale, dermale, inalativa). |
| 1.2 | Effetti | Sapere spiegare i termini e le loro relazioni reciproche: <i>locale, sistemico; acuto, cronico; reversibile, irreversibile; assorbimento, distribuzione, metabolismo, eliminazione; mutagenico, cancerogeno, dannoso per la capacità riproduttiva.</i> |
| 1.3 | Tossicità dei disinfettanti | Sapere spiegare gli effetti tossici sull'uomo e i relativi sintomi causati dai disinfettanti più importanti (cloro gassoso, ipoclorito). |
| 1.4 | Dose-effetto | Sapere illustrare il principio dose-effetto. |
| 1.5 | Rischio | Sapere spiegare la relazione fra pericolosità, esposizione e rischio di una sostanza. |
| 1.6 | Resistenze | Sapere spiegare la problematica dell'insorgere delle resistenze in seguito all'impiego di disinfettanti. |
| 1.7 | Germi | Sapere citare i microrganismi più importanti contro i quali si deve combattere nelle piscine collettive. |

2 Legislazione in materia di protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori

- | | | |
|-----|-----------------------------|---|
| 2.1 | Leggi | Sapere elencare e illustrare gli obiettivi e i contenuti essenziali delle leggi, delle ordinanze e delle direttive di cui bisogna tenere conto per un impiego appropriato e sicuro dei disinfettanti (in particolare i relativi atti normativi nelle legislazioni in materia di prodotti chimici, salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e trasporto di merci pericolose). |
| 2.2 | Norme | Sapere indicare i contenuti rilevanti delle norme e direttive più importanti per la disinfezione dell'acqua nelle piscine. |
| 2.3 | Schede di dati di sicurezza | Sapere citare la struttura e i contenuti fondamentali delle schede di dati di sicurezza. |
| 2.4 | Principi attivi | Sapere elencare i principi attivi ammessi per la disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive e indicare le relative limitazioni d'impiego. |
| 2.5 | Autorità esecutive | Sapere indicare le autorità esecutive competenti per la protezione della salute, dei lavoratori e dell'ambiente. |

3 Misure di protezione dell'ambiente e della salute

- | | | |
|-----|--|--|
| 3.1 | Caratterizzazione delle proprietà pericolose | Sapere illustrare il sistema di caratterizzazione, le caratteristiche e i simboli di pericolosità e il significato delle frasi R e S. |
| 3.2 | Utilizzazione | Sapere indicare e illustrare le misure precauzionali fondamentali per l'utilizzazione di prodotti chimici. |
| 3.3 | Misure di protezione individuale | Sapere illustrare le misure e i mezzi di protezione individuale (protezione delle vie respiratorie, delle mani e degli occhi, indumenti protettivi). |
| 3.4 | Scheda di dati di sicurezza | Sapere spiegare e utilizzare le informazioni di una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti i possibili pericoli derivanti dai disinfettanti impiegati nell'azienda e le relative contromisure. |
| 3.5 | Pericoli sul posto di lavoro | Sapere citare i diversi pericoli sul posto di lavoro. |

-
- | | | |
|------|---|---|
| 3.6 | Emissione involontaria | Sapere elencare e mettere in atto le misure da prendere in caso di emissione involontaria (decontaminazione [sostanze assorbenti], garanzia di un'aerazione sufficiente, misure di protezione personale ecc.). |
| 3.7 | Incidenti | Sapere illustrare i possibili effetti di una liberazione di cloro gassoso sulle persone colpite e sull'ambiente circostante. |
| 3.8 | Piano di emergenza e segnalazione delle emergenze | Sapere comprendere e impiegare i piani di allarme e di intervento; sapere elencare i servizi di emergenza e i dati importanti per segnalare un'emergenza (ad es. Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica [Tox]). |
| 3.9 | Sorveglianza | Sapere citare e illustrare le misure per limitare e monitorare le possibili esposizioni a prodotti chimici. |
| 3.10 | Parametri | Sapere citare e applicare i parametri da sorvegliare (ad es. i valori limite) e le loro relazioni reciproche. |
| 3.11 | Pronto soccorso | Sapere elencare le misure di pronto soccorso dopo avvelenamenti o causticazioni con disinfettanti e saperle mettere in atto come richiesto da una situazione di emergenza. |

4 Impiego e smaltimento appropriati

- | | | |
|-----|-----------------------------|--|
| 4.1 | Disinfezione | Sapere illustrare i disinfettanti impiegati e le relative modalità di azione; conoscere e sapere applicare i corrispondenti procedimenti di disinfezione. |
| 4.2 | Scheda di dati di sicurezza | Sapere spiegare e utilizzare le informazioni in una scheda di dati di sicurezza; in particolare gli aspetti essenziali riguardanti l'immagazzinamento, l'impiego e lo smaltimento dei disinfettanti utilizzati nell'azienda. |

-
- | | | |
|-----|------------------------|---|
| 4.3 | Criteri di valutazione | 4.3.1 Sapere citare i parametri fisico-chimici e i metodi per determinare i disinfettanti nell'acqua delle vasche (cloro libero, cloro legato, ozono). |
| | | 4.3.2 Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i disinfettanti nell'aria delle piscine coperte (cloro, ozono). |
| | | 4.3.3 Sapere citare i parametri e i metodi per determinare i microrganismi nell'acqua dei bagni. |
| | | 4.3.4 Sapere spiegare il valore pH e la capacità acida. |
| 4.4 | Applicazione | Preparare correttamente i disinfettanti sulla base dell'etichetta, delle istruzioni per l'uso o di altri documenti, sapere calcolare con precisione la quantità necessaria e il dosaggio. |
| 4.5 | Immagazzinamento | Sapere descrivere come si immagazzinano in modo appropriato e sicuro i disinfettanti. |
| 4.6 | Trasporto | Conoscere e sapere illustrare gli aspetti essenziali in relazione alla consegna e all'asporto delle sostanze pericolose impiegate. |
| 4.7 | Smaltimento | Conoscere i canali di smaltimento, le misure di protezione necessarie e le misure amministrative concomitanti. |
| 4.8 | Documentazione | Sapere elencare i parametri di controllo necessari per tenere una documentazione. |

5 Apparecchi e loro uso appropriato

- | | | |
|-----|------------|--|
| 5.1 | Apparecchi | Sapere citare gli apparecchi e gli impianti più diffusi per la disinfezione dell'acqua e degli impianti balneari e spiegarne il funzionamento. |
| 5.2 | Uso | Conoscere le operazioni fondamentali per l'uso degli apparecchi e impianti di disinfezione più diffusi e identificarne i problemi. |

Allegato 2
(art. 3 cpv. 2, 12 cpv. 1)

Regolamento concernente gli esami tecnici

1 Oggetto

Il presente regolamento definisce l'organizzazione degli esami tecnici (esami) per il conseguimento dell'autorizzazione speciale che abilita alla disinfezione dell'acqua nelle piscine collettive, i diritti e gli obblighi dei candidati nonché i compiti dell'ente responsabile e degli organi d'esame in relazione all'organizzazione e allo svolgimento degli esami.

2 Svolgimento

Gli esami sono svolti dagli organi d'esame.

3 Periodicità e lingua

L'ente responsabile provvede affinché, all'occorrenza, si tengano esami in tedesco, francese o italiano.

4 Pubblicazione

L'ente responsabile rende note le date degli esami in modo appropriato almeno tre mesi prima del loro svolgimento.

5 Iscrizione

¹ Chi intende prendere parte a un esame deve annunciarsi per scritto o elettronicamente al più tardi due mesi prima e versare la tassa al più tardi un mese prima dell'esame.

² Ai candidati è comunicato entro due settimane dopo la scadenza del termine d'iscrizione se l'esame ha luogo. Assieme a questa comunicazione è inviato loro il regolamento concernente gli esami tecnici.

6 Tassa

¹ La tassa d'esame deve essere tale da non superare i costi. La tassa deve essere ragionevolmente proporzionale all'offerta d'esame.

² In casi fondati, la tassa può essere totalmente o parzialmente restituita.

7 Forma e durata

¹ L'esame consiste in una parte teorica; questa può essere completata con una parte pratica.

² La parte teorica può essere svolta in forma scritta o orale, oppure in parte scritta e in parte orale.

³ L'esame dura almeno due ore e al massimo quattro ore.

8 Mezzi ausiliari ammessi

L'organo d'esame rende noti tempestivamente i mezzi ausiliari ammessi all'esame.

9 Svolgimento degli esami orali

Gli esami orali devono essere svolti, valutati e verbalizzati da due esaminatori.

10 Valutazione dell'esame

¹ Gli esaminatori valutano il risultato ottenuto in ogni singola materia di esame mediante note intere o mezze note dal 6 all'1. La nota più alta è 6, quella più bassa 1.

² L'esame è considerato superato se la nota media raggiunta è almeno 4,0.

³ Gli esami scritti superati di stretta misura o ritenuti insufficienti devono essere valutati da un secondo esaminatore.

11 Esclusione

¹ L'organo d'esame esclude dall'esame in corso i candidati che in una delle materie d'esame utilizzano mezzi ausiliari non ammessi o tentano di ingannare gli esaminatori.

² In tal caso, l'esame è ritenuto non superato.

12 Rilascio dell'autorizzazione speciale

Dopo il superamento dell'esame, alla persona esaminata è rilasciata un'autorizzazione speciale.

13 Diritto di consultazione

¹ La persona esaminata che non ha superato l'esame può consultare presso l'organo d'esame, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, i documenti relativi alla valutazione.

² L'organo d'esame stabilisce la data per la consultazione; a tal fine tiene conto della disponibilità della persona esaminata.

Allegato 3
(art. 7 cpv. 1 e 2)

Esperienza professionale sufficiente

1. Chi intende richiedere una conferma dell'UFSP in base all'esperienza professionale in Svizzera o in uno Stato dell'UE o dell'AELS, deve adempiere i requisiti fissati nell'articolo 3 della direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974⁶, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l'utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari.

2. Per esperienza professionale sufficiente si intende:

- a. un'attività svolta per sei anni consecutivi a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa; tale attività non deve essere cessata da più di due anni alla data di presentazione della domanda;
- b. un'attività svolta per tre anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa, qualora il beneficiario sia in possesso, per l'attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l'impiego professionale di sostanze e preparati;
- c. un'attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo indipendente o con funzioni dirigenziali presso un'impresa, qualora il beneficiario comprouvi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente;
- d. un'attività svolta per quattro anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario sia in possesso, per l'attività in questione, di un certificato di attitudine e di capacità che lo abiliti ad esercitare le attività che comportano l'impiego professionale di sostanze e preparati;
- e. un'attività svolta per cinque anni consecutivi, a titolo dipendente, qualora il beneficiario comprouvi di aver ricevuto, per l'attività in questione, una formazione precedente, sancita da un certificato riconosciuto dallo Stato o ritenuta pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. Esercita un'attività con funzioni dirigenziali in un'impresa chi ha svolto in un'azienda industriale o commerciale del settore professionale corrispondente:

⁶ GUL 307 del 18.11.1974, pag. 1. La direttiva può essere ottenuta dietro pagamento o consultata gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna oppure può essere consultata all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch.

- a. le mansioni di direttore dell'impresa o di direttore di una succursale;
- b. le mansioni di sostituto dell'imprenditore o del direttore dell'impresa, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del direttore sostituiti;
- c. le mansioni di dirigente con incarichi nel settore commerciale e della distribuzione di prodotti tossici ed è stato responsabile di almeno un settore dell'azienda, o ha svolto le mansioni di dirigente responsabile dell'impiego di detti prodotti.